

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI**

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 67/4 del 20 ottobre 2010.
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2012 n. 35/2012 che ha approvato il Regolamento per l'Elezione della Consulta degli studenti emanato con Decreto del Presidente in data 8 maggio 2012 prot. n. 2507/B6c;
- Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 122/3 del 10 febbraio 2017;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2017 n. 13/2017.


DECRETA

1 - Di emanare il Regolamento per l'elezione della Consulta degli Studenti così come modificato nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore dal giorno dopo la sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.

2 - Il presente Regolamento per l'elezione della Consulta degli Studenti sostituisce il precedente emanato in data 8 maggio 2012.

Vicenza 23 febbraio 2017

Il Presidente
Dott. Giacomo Rodighiero



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art.1

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei componenti la Consulta degli Studenti del Conservatorio sono indette da Direttore con proprio decreto almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. I rappresentanti da eleggere sono in numero di tre.
3. Nel decreto di indizione il Direttore stabilisce:
 - a) la composizione della Commissione elettorale prevedendo almeno tre componenti più un numero adeguato di supplenti;
 - b) la composizione e la presidenza del seggio elettorale, prevedendo espressamente tre componenti più un numero adeguato di supplenti;
 - c) i tempi per la presentazione delle candidature e per la propaganda elettorale, prevedendo per quest'ultima almeno dieci giorni;
 - d) le date della votazione, articolate in almeno due giorni al fine di assicurare la più ampia partecipazione al voto.
4. Nella prima seduta la Commissione elettorale nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 2

(Elettorato)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Conservatorio che per il giorno delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto sarà redatto dalla direzione amministrativa e affisso all'albo almeno cinque giorni prima della data delle elezioni.
3. Eventuali indebite inclusioni o esclusioni sono segnalate alla direzione amministrativa fino a due giorni prima della data fissata per le elezioni; il Direttore amministrativo, valutata la fondatezza dei rilievi, provvede all'integrazione o alla modifica dell'elenco.
4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Conservatorio che per il giorno delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età, siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici, non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari.
5. Il possesso dei requisiti di eleggibilità è attestato dal candidato con autocertificazione all'atto della presentazione della candidatura e verificato dalla Commissione elettorale.

Art. 3

(Candidature)

1. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare liste composte da un massimo di quattro candidati, eventualmente contraddistinte da un simbolo o logo e da una denominazione o sigla; in mancanza, le liste recheranno il solo numero ordinale di presentazione.
2. Le liste, redatte su apposito modulo e corredate dalle firme dei candidati per accettazione e autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate dal primo candidato in ordine di lista il quale assume la funzione di presentatore ufficiale.
3. Ogni studente non può essere candidato in più di una lista.

4. Decorsi i termini per la presentazione delle liste, la Commissione elettorale, valutata la regolarità e la completezza degli atti, dispone l'immediata affissione all'albo delle liste ammesse alla competizione elettorale; le liste resteranno esposte fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 4

(Rappresentanti di lista)

1. Ciascun presentatore ufficiale può designare all'atto del deposito della lista, mediante dichiarazione personale, un elettore quale rappresentante di lista.
2. Il rappresentante ha diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio durante tutta la loro durata, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 5

(Propaganda elettorale)

1. I candidati delle liste ammesse hanno il diritto di svolgere propaganda elettorale in tutti gli spazi comuni del Conservatorio e di usufruire di appositi spazi per l'affissione di materiale elettorale individuati dal Direttore amministrativo.
2. Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 6

(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento.
2. Ogni elettore avrà a disposizione una scheda contenente le liste ammesse con l'indicazione del contrassegno e dei nominativi dei candidati.
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e una sola preferenza apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta e/o sul nominativo del candidato; indicazioni plurime o contrastanti rendono nullo il voto.
4. L'elettore esprime il proprio voto in una postazione che ne garantisca la riservatezza e, una volta ripiegata la scheda, la deposita in un'urna sigillata.
5. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e procede senza interruzioni fino allo scrutinio dell'ultima scheda.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 7

(Ripartizione dei seggi e individuazione degli eletti)

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Il numero totale dei voti validi è diviso per i seggi da attribuire: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente elettorale. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista.
3. Qualora al termine delle operazioni suddette non tutti i seggi siano stati attribuiti, i seggi residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di cifra il seggio è assegnato alla

lista con meno seggi.

4. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono dichiarati eletti nell'ordine, fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze, compreso lo zero, prevale l'ordine interno alla lista.
5. I risultati provvisori sono immediatamente affissi all'albo.
6. Avverso le decisioni della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Consiglio Accademico entro le ore 12 del giorno successivo alle elezioni.

Art. 8

(Proclamazione degli eletti)

1. Il Direttore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.
2. Il mandato degli eletti cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. In ipotesi di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti questi viene sostituito, per lo scorcio del triennio, dal primo dei non eletti della lista di appartenenza. In caso non esistano candidati si procede ad elezioni suppletive.

Art. 9

(Norme finali)

1. Le elezioni della Consulta degli Studenti sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.
2. In caso di lista unica le elezioni sono valide solamente se tale lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso contrario, il Presidente della Commissione elettorale dichiara nulle le elezioni e il Direttore, con proprio decreto, indice nuove elezioni entro trenta giorni.
3. Concluse le operazioni, la Commissione elettorale riunisce in un unico plico tutto il materiale elettorale (elenco elettorale, schede scrutinate, verbali del le operazioni) che viene conservato a cura della direzione amministrativa per almeno un anno.

Il Presidente

Dott. Giacomo Rodighiero

